



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
VETERINARIA
PREVENZIONE SANITA' VETERINARIA

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
welfare@pec.regione.lombardia.it

Protocollo G1.2017.0037788 del 14/12/2017

ATS della MONTAGNA
Email: protocollo@pec.ats-montagna.it

ATS della VAL PADANA
Email: protocollo@pec.ats-valpadana.it

ATS BERGAMO
Email: protocollo@pec.ats-bg.it

ATS BRESCIA
Email: protocollo@pec.ats-brescia.it

ATS dell'INSUBRIA
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

ATS CITTA' METROPOLITANA
Email: protocollo@pec.ats-milano.it

ATS della BRIANZA
Email: protocollo@pec.ats-brianza.it

ATS PAVIA
Email: protocollo@pec.ats-pavia.it

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE
LOMBARDIA

ALLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI
ORDINI DEI MEDICI VETERINARI
Email: ordinetvet.mi@pec.fnovi.it

AI COMPENENTI DELLA CONSULTA
REGIONALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI
D'AFFEZIONE E LA PREVENZIONE DEL
RANDAGISMO

Referente per l'istruttoria della pratica: Dr.ssa Silvia Biggioggero Tel. 02/6765. 3723

Oggetto : Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017 “Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”.

Con la pubblicazione, sul BURL n. 15 del 14 aprile 2017, del Regolamento in oggetto, è stato completato il corpo normativo della Regione sugli animali d'affezione, avviato con la revisione del Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 (Legge n. 15 del 29/06/2016).

Con il Regolamento n°2/2017 sono state introdotte alcune importanti novità relative alla gestione degli animali d'affezione, agli obblighi e ai divieti in capo ai proprietari/detentori, tali da renderlo uno strumento innovativo nel panorama normativo nazionale.

Il Regolamento riporta disposizioni circa l'anagrafe degli animali d'affezione, la gestione e l'addestramento degli animali, la gestione delle colonie feline, i requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero degli animali d'affezione, le procedure di cattura dei cani vaganti, di affido e cessione dei cani ospitati in un canile sanitario o rifugio, l'accesso degli animali alle strutture sanitarie e socio-sanitarie e i criteri per rendere riconoscibili i cani di assistenza alle persone con disabilità.

Si riportano di seguito le principali novità:

CAPO I - Funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione (AAA):

- è sancito l'obbligo di identificazione ed iscrizione all'Anagrafe degli Animali d'Affezione (AAA) oltre che per tutti i cani, anche per i gatti destinati al commercio (entro sessanta giorni dalla nascita e comunque prima della loro cessione) e quelli delle colonie feline (contestualmente alla sterilizzazione);
- l'iscrizione dell'animale in AAA deve essere contestuale all'inoculazione del microchip e comunque avvenire entro la stessa giornata;
- la registrazione in AAA di ogni variazione delle informazioni inserite deve avvenire entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore;
- tutti gli interventi di profilassi immunizzante per la rabbia eseguiti su cani, gatti e furetti iscritti in anagrafe devono essere registrati in AAA da parte dei medici veterinari, anche non accreditati;
- sono definiti in maniera chiara e puntuale i soggetti che possono richiedere le credenziali per l'accesso all'AAA;
- l'iscrizione di un animale, in assenza di documentazione che ne attesti la proprietà, può avvenire sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito dell'AAA.

CAPO II - Criteri per la corretta gestione, detenzione e addestramento degli animali

- tra le responsabilità e i doveri che il proprietario o il detentore di un animale d'affezione



deve avere nella cura e nell'attenzione verso il proprio animale, viene aggiunto quello di consentire un'adeguata attività motoria, di favorire i contatti sociali tipici della specie, di assicurare senza ritardo le cure necessarie e adottare ogni accorgimento utile ad evitare la riproduzione non pianificata;

- chi alleva gli animali d'affezione, o comunque li fa riprodurre, è tenuto al rispetto di alcune regole;
- è stato sancito il divieto di tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario o per temporanee ragioni di sicurezza; è in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo;
- è stata inserita la definizione di "stallo" di animali d'affezione, per il transito temporaneo degli animali destinati a nuovo proprietario e le modalità di gestione;
- sono riportati i requisiti minimi per il trasporto di animali d'affezione, diverso da quello per finalità commerciali;
- sono stati inseriti alcuni criteri per il corretto addestramento degli animali d'affezione.

CAPO III - Modalità di gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà

- il "referente" o "tutor" della colonia felina è colui che si occupa dell'accudimento degli animali e dello stato igienico dell'area da loro occupata;
- viene stabilito che i gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente alla sterilizzazione, devono essere identificati e registrati nell'AAA a nome del Comune competente per territorio e resi riconoscibili mediante apicectomia.

CAPO IV - Strutture di ricovero degli animali d'affezione

- nuova procedura di registrazione delle strutture adibite al ricovero di animali d'affezione: l'istanza per la registrazione nell'AAA va richiesta presso le ATS ed è seguita poi da presentazione della SCIA al Comune;
- sono definiti i requisiti minimi strutturali e gestionali delle strutture di ricovero degli animali d'affezione, alle quali si aggiungono l'oasi felina, l'asilo per cani e altre strutture, caratterizzate dalla presenza continuativa di animali d'affezione;
- rimane l'obbligo della capienza massima di 200 cani, limitatamente ai rifugi;
- viene chiarito che i Comuni sono tenuti a ospitare nei propri rifugi anche altri animali d'affezione, diversi dai cani, catturati o raccolti; se tali rifugi non sono idonei, i Comuni sono tenuti a individuare altre strutture, idonee alla collocazione di animali di altre specie, con la collaborazione delle associazioni;
- i requisiti strutturali e gestionali specifici delle varie tipologie di strutture di ricovero sono riportate nell'Allegato B tabelle 1, 2, 3, 4; nella tabella 5 sono riportate le superfici minime delle gabbie per cani e gatti per il ricovero inferiore ai trenta giorni nelle strutture commerciali: al riguardo si precisa che, se la detenzione nel negozio supera i trenta giorni, la superficie totale di gabbie o recinti deve rispettare le dimensioni minime



riportate nella tabella 4;

- è possibile la coesistenza di diverse strutture adibite a ricovero di animali d'affezione, purché separate fisicamente e funzionalmente, ma con la facoltà di avere l'uso in comune di strutture di servizio e sanitarie, secondo modalità descritte nel manuale che descrive le procedure di gestione, adottato dalla struttura;
- sono definiti i requisiti dell'oasi felina, per il ricovero di gatti non collocabili in colonia.

CAPO V - Procedure di cattura dei cani vaganti e di affido e cessione degli animali ospitati in un canile sanitario o rifugio

- viene data la possibilità ai medici veterinari liberi professionisti che accettano in custodia un cane vagante, di rintracciare il proprietario e di consegnarlo, registrandone la restituzione nell'AAA.

CAPO VI - Accesso di animali d'affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate

- Cani, gatti e conigli possono accedere alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, negli spazi e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, rispettando i requisiti minimi riportati dal regolamento.


CAPO VII - Criteri per rendere riconoscibili i cani di assistenza alle persone con disabilità

- viene definito "cane di assistenza" il cane che assiste persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali;
- al fine del riconoscimento, il cane d'assistenza deve seguire un percorso educativo e di addestramento secondo le modalità elaborate dall'International Guide Dog Federation (IGDF) o dall'Assistance Dogs International (ADI), dalle norme UNI o da altri prodotti della normazione; alla fine del percorso deve essere rilasciata la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.

CAPO VIII - Disposizioni finali

- L'inosservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione con un minimo di 150 euro fino a un massimo di 900 euro.

Tutte le funzionalità dell'Anagrafe degli animali d'affezione sono state adeguate alle modifiche normative; in particolare:

- il cambiamento di proprietario ("Cessione" o "Cessione Fuori Regione");
 - inserimento delle nuove tipologie di strutture : oasi felina, asilo per cani, altre strutture;
 - la registrazione di ingressi/uscite dei gatti dalle strutture (registro di carico/scarico);
 - integrazione dati (es. informazioni per i "Cani di Assistenza", registrazione amputazioni; domande di registrazione delle strutture);
 - nuova modulistica (es. "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" e il "Contratto di
- 

affido");

Verranno inoltre a breve resi disponibili i seguenti aggiornamenti:

- la possibilità di registrare la restituzione immediata al proprietario da parte del Veterinario L.P che accetta in custodia un cane vagante e ne rintraccia il proprietario stesso;
- la registrazione in ingresso e in uscita dalle strutture anche di animali diversi dai cani e dai gatti.

Sul seguente link è disponibile, per la consultazione, la documentazione d'interesse:
<https://www.anagrafecaninalombardia.it/ananaf/#documentazione>.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
LAURA GEMMA BRENZONI

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

